

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD): licenziare i funzionari condannati penalmente in via definitiva!

del 12 marzo 2018

In data 26 settembre 2017 è stata inoltrata un'interrogazione sottoscritta da diversi deputati, i quali chiedevano lumi inerenti al trasferimento dal Dipartimento delle istituzioni (DI) al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) di una collaboratrice condannata penalmente in via definitiva per aver trasmesso informazioni riservate a terze persone.

Il Consiglio di Stato menziona l'art. 60 cpv. 3 lett. g) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), che sancisce: l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per giustificati motivi, tra l'altro in *«qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti»*.

Il Consiglio di Stato sottolinea che il licenziamento è l'ultima ratio e che si prediligono altre misure amministrative quali in particolare il trasferimento e/o un'attribuzione a una classe inferiore, sempre tenuto conto che qualsiasi azione deve essere proporzionata e conseguente ai fatti.

Il Consiglio di Stato, valutato il caso della funzionaria, ha affermato di aver preferito collocarla in un altro Dipartimento (DSS) visto il liberarsi di una posizione confacente all'interessata, senza però indicare se la nuova funzione esercitata fosse di pari o minore classe salariale.

In un'analisi più soggettiva che oggettiva, il Consiglio di Stato minimizza sulla condanna penale (!) per la diffusione di dati sensibili a terzi, lasciando intendere che globalmente il comportamento all'interno dell'Amministrazione da parte dell'interessata fosse sempre stato ottimale e che quindi il trasferimento fosse cosa buona e giusta.

Se lo scopo, come viene sottolineato in risposta a tale interrogazione, rimane quello di perseguire obiettivi volti a garantire una migliore efficacia ed efficienza dell'Amministrazione cantonale, l'iniziativista e i cofirmatari ritengono altrettanto importante – sia verso i funzionari che svolgono coscienziosamente i propri compiti, ma sia altresì verso la popolazione – che quando un funzionario è condannato penalmente in via definitiva, esso debba essere licenziato.

Nel settore privato, a differenza del pubblico, si può tranquillamente affermare che il datore di lavoro, in caso di trafugamento di dati sensibili verso terzi, riterrebbe il rapporto di fiducia venire meno, tanto da interrompere il vincolo lavorativo.

Riteniamo dunque che l'art. 33 – secondo cui *«nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi»* – non possa valere di fronte a una condanna penale, in quanto la valenza giuridica è sancita dalla sentenza stessa. In questo caso, infatti, non è più il datore di lavoro che valuta se e come sanzionare il dipendente, ma è stata la giustizia a stabilire la gravità dell'atto – aprendo un'inchiesta a carico della funzionaria, con susseguente condanna – atto che assume, di pari passo, un peso ben più importante anche verso la cittadinanza.

Inoltre attualmente, con la normativa in essere, il funzionario che è inquisito – come è giusto che sia – gode della presunzione d'innocenza fino alla sentenza definitiva. Qualora però

questa sentenza confermasse l'avvenuto reato, dovrebbe essere possibile far risalire gli effetti della disdetta al momento del reato. Questo perché secondo un principio generale "il crimine non paga", ossia chi commette reati non deve trarre vantaggi dal suo agire delittuoso, come il prolungamento delle procedure che permetterebbero il mantenimento dei diritti acquisiti.

Con la presente iniziativa parlamentare generica chiediamo dunque al Consiglio di Stato di proporre al Gran Consiglio una modifica della LORD affinché:

- a) fra i motivi di disdetta del rapporto di lavoro sia incluso che il funzionario colpevole di aver commesso reati incompatibili con la propria funzione deve essere licenziato;
- b) l'efficacia di tale motivo di disdetta è fissata al giorno in cui la sentenza penale definitiva accerta il reato compiuto.

Lara Filippini
Bignasca - Ferrari - Galeazzi -
Ortelli - Pamini - Pinoja